

ASSENZE E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO (LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA)

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la C.M. n.20 prot. n.1483 del 4/03/2011 di pari oggetto;

VISTO il D.Lgs 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al D.M. n.89 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020 (covid);

VISTO il Regolamento per la DDI e per la DAD dell'Istituto;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	N. ore minimo di presenze (75%)	N. ore massimo di assenze (25%)
Primaria	27 (Tempo Normale) classi 1-2-3	891	668	223 (pari a 41 giorni di lezione)
Primaria	29 (Tempo Normale) classi 4-5	957	718	239 (pari a 41 giorni di lezione)
Secondaria di I° grado	30 (Tempo Normale)	990	743	247 (pari a 41 giorni di lezione)

Scuola Primaria: Tempo Scuola 27 ore (Tempo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27/29 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari al 75% del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 668 (718) ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari al 25% del monte ore annuale, cioè 223 (239) ore (pari a 50 giorni di lezione).

In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Secondaria I° grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari al 75% del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all'esame conclusivo del Primo Ciclo.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari al 25% del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 50 giorni di lezione).

In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: i docenti verificano periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 10 settembre 2025 (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2025-2026) al 4 Giugno 2026 (data di termine delle lezioni).

Limite assenze didattica digitale a distanza ed integrata

Considerato che le assenze durante la DAD e la DDI rientrano nel conteggio complessivo delle ore di assenza degli studenti, si ricorda che anche queste rientreranno nella soglia del 25% delle ore di assenza dell'intero anno scolastico, fatta eccezione di serie giustificazioni, legate ad esempio ai problemi di connessione dei quali va informato tempestivamente il docente, e che devono essere risolti in brevissimo tempo.

DEROGHE al limite delle assenze:

Per opportuna informazione e in vista degli scrutini di fine anno scolastico, si elencano pertanto i criteri che consentirebbero di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi casi) esclusivamente rispetto a:

- Assenze giustificate per gravi patologie.
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti.
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità.
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia.
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia.
- Assenze per donazioni di sangue.
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati.
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe.
- Assenze per terapie mediche certificate.
- Assenze dovute a periodi di rimpatrio.
- Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, sociosanitari ecc.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- Assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da cause di forza maggiore.

Assenze queste valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l'alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Delibera CDU n.20 del 27 ottobre 2025